



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri

Proroga e modifica del 5 novembre 2024

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità del decreto del Consiglio federale del 21 settembre 2021¹ che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2027.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegato al decreto del Consiglio federale menzionato alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 6.7 Vacanze

¹ La lavoratrice/il lavoratore ha diritto a 5 settimane di ferie pagate.

¹ FF 2021 2272

Salari minimi

¹ In caso di grado di occupazione del 100 %, il salario minimo^{2,3} annuo per le odontotecniche e gli odontotecnici con procedura di qualificazione conclusa (attestato di capacità federale) o diploma equivalente ammonta a 55 900 franchi lordi (13 volte 4300.–).

² *Abrogato*

³ Per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni che eseguono lavori accessori in laboratori odontoiatrici o per le lavoratrici e i lavoratori con più di 20 anni in possesso di un diploma da odontotecnico conseguito all'estero e non riconosciuto dall'Ufficio federale competente, il salario minimo annuo corrisponde in caso di grado di occupazione del 100 % a partire dal 1° anno di servizio 44 720 franchi (=13 volte 3440.–, vale a dire 80 % di quello di una odontotecnica qualificata o odontotecnico qualificato ai sensi del capoverso 1).

⁴ Il salario orario lordo minimo viene calcolato come segue:

Il salario mensile minimo per impiegate e impiegati a tempo pieno diviso 182 ore corrisponde al salario orario di base. Oltre al salario orario di base deve essere corrisposta un'indennità di vacanza (10,64 % del salario orario di base per 5 settimane di vacanza), un'indennità per giorni festivi (3,33 % del salario orario di base) e la 13^a mensilità (8,33 % sulla somma di salario orario di base + indennità di vacanza e indennità per giorni festivi).

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2025 e ha effetto fino al 31 dicembre 2027.

5 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

² Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

³ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo cantonale previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).